

Polizza Responsabilità Civile per il Rischio Informatico

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Danni

Prodotto: “Cyber Response and Data Security”

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia, Impresa in Regime di Stabilimento operante in Italia, Codice IVASS -D948R- Numero iscrizione elenco imprese IVASS I.00147

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza di assicurazione fornisce una serie completa di coperture per assicurare la protezione delle aziende in caso di rischio informatico o di attacco alla sicurezza informatica.



Che cosa è assicurato?

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:

- ✓ **(Responsabilità derivante da rischio informatico)** per le perdite derivanti da richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nel corso del periodo di polizza e derivanti da rischi informatici di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di polizza.
- ✓ **(Responsabilità derivante da mezzi di comunicazione online)** per le perdite derivanti da richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nel corso del periodo di polizza e di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di polizza.
- ✓ **(Cyber Business Interruption)** per la perdita di utili netti patita dall'assicurato durante il periodo di riattivazione quale conseguenza diretta di una violazione della sicurezza della rete.
- ✓ **(Ripristino dei dati)** per i costi e le spese sostenuti con il previo consenso scritto di QBE in relazione alla perdita di dati elettronici e componenti hardware.
- ✓ **(Estorsione informatica)** per le spese sostenute dall'assicurato per porre fine ad una minaccia di estorsione informatica nel corso del periodo di polizza.
- ✓ E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.
- ✓ Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Set Informativo ed al DIP Aggiuntivo.

In relazione a talune delle garanzie sopra elencate, la polizza copre i costi sostenuti dall'assicurato con riguardo a sinistri di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

La polizza prevede le seguenti principali esclusioni:

- ✗ Costi di miglioramento dei sistemi informatici dell'assicurato;
- ✗ Lesioni personali e danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile;
- ✗ Violazione di leggi in materia fiscale, concorrenza e antitrust, vendita tramite call center, negoziazione di strumenti finanziari;
- ✗ Richiesta di risarcimento avanzata da un assicurato;
- ✗ Azioni o omissioni dolose o fraudolente dell'assicurato o violazione volontaria di leggi e regolamenti;
- ✗ Responsabilità contrattuale;
- ✗ Fatti verificatisi prima della data di retroattività indicata nella Scheda di copertura;
- ✗ Fatti comunicati in precedenza ai sensi di qualsiasi polizza, che copra il medesimo rischio per un periodo assicurativo precedente;
- ✗ Pubblicità ingannevole o pratiche commerciali scorrette che derivino dai contenuti media dell'assicurato;
- ✗ Sanzioni amministrative, multe e ammende;
- ✗ Danni punitivi, multipli o esemplari;
- ✗ Gioco, scommesse e lotterie;
- ✗ Confisca, sequestro o distruzione dei sistemi informatici o di informazioni di identificazione da parte di una pubblica autorità;
- ✗ Scorretta determinazione dei prezzi di beni, prodotti o servizi;
- ✗ Insolvenza dell'assicurato;
- ✗ Responsabilità da gestione dei rapporti di lavoro;
- ✗ Responsabilità dell'assicurato che agisca quale amministratore o dirigente;
- ✗ Eventi naturali (es. terremoti, alluvioni, ecc.);
- ✗ Rischi nucleari;
- ✗ Violazione di segreti industriali e proprietà intellettuale;
- ✗ Inquinamento, amianto e campi elettromagnetici;
- ✗ Responsabilità dell'assicurato per beni e prodotti;
- ✗ Rimborso e restituzioni di compensi e commissioni;
- ✗ Tutte le perdite il cui indennizzo esporrebbe QBE a sanzioni, interdizioni o restrizioni in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o al diritto di qualsiasi Stato;
- ✗ Perdite di profitto o altre passività sofferte dall'assicurato;
- ✗ Utilizzo illecito di software;

La polizza funziona per talune coperture in base allo schema contrattuale *"claims made"* e per talune altre coperture in base invece allo schema *"discovery"*. Secondo lo schema *"claims made"*, la polizza copre esclusivamente le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di polizza (o durante il periodo di maggior termine per la notifica, ove applicabile) e di cui l'assicurato sia venuto per la prima volta a conoscenza durante il periodo di polizza (tale schema è previsto, ad esempio, per la copertura della responsabilità derivante da rischio informatico).

A chiarimento circa il funzionamento della clausola *"claims made"*, si precisa, inoltre, che la polizza copre:

1. le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del periodo di polizza, purché derivanti da una circostanza notificata dall'assicurato durante tale periodo (o durante il periodo di maggior termine per la notifica, ove applicabile), come meglio disciplinato nella polizza;
2. tutte le richieste di risarcimento o eventi assicurati conseguenti o fondati sulla stessa causa, purché la prima richiesta di risarcimento sia stata comunicata agli Assicuratori nel periodo di polizza.

Secondo lo schema *"discovery"* sono, invece, assicurati i danni scoperti durante il periodo di polizza (si veda, ad esempio, la copertura dei costi per il ripristino dei dati).

- ✖ Inadempimento da parte di un utility provider;
- ✖ Guerra e terrorismo;
- ✖ Trasferimento elettronico di denaro;
- ✖ Richieste di risarcimento avanzate dopo 30 giorni dalla acquisizione e costituzione di una società controllata con un fatturato che ecceda il 10% del fatturato dell'assicurato, salvo diverso accordo con QBE.

Quali meglio illustrate nelle rispettive sezioni di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

MASSIMALE: QBE indennizza fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale) e determinato in base alle caratteristiche del rischio e al premio. Sono previsti inoltre sottolimiti, ovvero importi massimi dell'indennizzo pagabile per specifiche garanzie.

FRANCHIGIA: la franchigia è la parte di indennizzo che rimarrà a carico dell'assicurato per ogni richiesta di risarcimento o perdita assicurata..



Dove vale la copertura?

La copertura vale nel mondo intero, ove consentito dalla legge.



Che obblighi ho?

Tra gli altri, in adempimento delle rilevanti previsioni normative nonché come meglio illustrato nella polizza,

Prima della sottoscrizione (e durante l'efficacia della polizza) l'assicurato ha il dovere di:

- non rendere dichiarazioni che siano false, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare;
- compilare in modo informato, fedele, corretto, esaustivo, completo e veritiero il questionario di polizza;
- comunicare preventivamente se ci sono state richieste di risarcimento e/o fatti noti da cui possono derivare richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della polizza;
- comunicare agli Assicuratori i mutamenti che producono un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.

In caso di sinistro, l'assicurato ha il dovere di:

- comunicare a QBE qualsiasi richiesta di risarcimento (o circostanza che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad una richiesta risarcitoria) nei tempi e nei modi indicati in polizza;
- intraprendere tutte le attività necessarie a prevenire e minimizzare la perdita;
- fornire tutte le informazioni e l'assistenza ragionevolmente richiesta da QBE;
- non ammettere la propria responsabilità né sottoscrivere accordi transattivi, senza il preventivo consenso scritto di QBE;
- difendersi e cooperare con QBE nella difesa e nella risoluzione transattiva di qualsiasi richiesta di risarcimento.



Quando e come devo pagare?

Il premio o la rata del premio (comprensivi di imposte) devono essere pagati entro la data di pagamento indicata nella Scheda di copertura.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di copertura, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di copertura come data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza termina automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di disdetta. Non sono previste altre modalità per cessare anticipatamente il contratto.



Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile per il Rischio Informatico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni (DIP aggiuntivo)

Compagnia: QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome prodotto: "Cyber Response and Data Security"

[01.10.2019]

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni finalizzata ad aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

QBE Europe SA/NV è una compagnia autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio, con licenza numero 3093 ed ha sede legale in Bruxelles, Boulevard du Regent 37, BE 1000, Belgio.

La presente polizza di assicurazione è emessa dalla **Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede secondaria in Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124 Milano, R.E.A. MI - 2538674, Codice Fiscale/Partita IVA 10532190963. Telefono +390236263500, e-mail: qbemilan@it.qbe.com; pec: amministrazione@cert.it.qbe.com.

QBE Europe SA/NV è soggetta alla vigilanza della Financial Service and Market Authority (FSMA).

QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il suo numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è il n. I.00147. E' soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

QBE Europe SA/NV è una società neocostituita, pertanto, non dispone ancora di un bilancio approvato.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di **QBE Europe SA/NV**: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, precedentemente al trasferimento ed al conferimento di ramo d'azienda e si riferiscono ai bilanci di QBE Insurance (Europe) Ltd, poiché **QBE EUROPE SA/NV** è subentrata - senza soluzione di continuità - a QBE Insurance (Europe) Ltd.

I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

Per l'anno 2017 l'utile aziendale ammonta ad £ 189,011,000.

L'ammontare del patrimonio netto di QBE Insurance (Europe) Limited è pari ad Euro 1.585.993.420,00 di cui Euro € 707.272.650,00 di capitale sociale ed Euro 705.686.656,58 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità di è del 124.08%, calcolato come il rapporto tra £ 1,141,091,000 e il Solvency Capital Requirement di £ 919,647,000.

Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: <https://qbeitalia.com/chi-siamo/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

ESTENSIONI

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP, si precisa che sono ricomprese all'interno della definizione di Assicurato:

- (i) la società, comprese le società controllate o qualsiasi società costituita o acquisita dall'assicurato durante il periodo di polizza, fino al momento in cui siano vendute o altrimenti dismesse;
- (ii) i soci, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'assicurato durante il periodo di polizza;
- (iii) gli ex soci, gli ex amministratori, gli ex dirigenti e gli ex dipendenti dell'assicurato;
- (iv) gli eredi, gli esecutori testamentari, i legali rappresentanti delle parti sopra menzionate in caso di morte, incapacità, insolvenza o fallimento, per la responsabilità civile in conseguenza di qualsiasi atto, errore o omissione di tale persona defunta, incapace o fallita.

La polizza offre, pertanto, copertura solamente ai soggetti ricompresi all'interno della rispettiva definizione di "Assicurato", con esclusione di qualsiasi altro soggetto, carica o ruolo non espressamente ricompresi in tale definizione.

In relazione a talune delle garanzie prestate, la polizza copre i costi sostenuti dall'assicurato con riguardo a sinistri di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di polizza.	
Spese legali per violazione di dati	La Polizza copre anche le spese legali sostenute per la nomina di un consulente in relazione ad una violazione della normativa sulla protezione dei dati e i costi per la notifica della violazione dei dati.
Costi di indagine	La Polizza copre anche i costi sostenuti per la nomina di un consulente in conseguenza di un rischio informatico o della sua minaccia di cui l'assicurato sia venuto per la prima volta a conoscenza durante il periodo di polizza.
Costi per pubbliche relazioni	La Polizza copre anche i costi sostenuti per la nomina di un consulente per mitigare i danni reputazionali in conseguenza di un rischio informatico di cui l'assicurato sia venuto per la prima volta a conoscenza durante il periodo di polizza.
Spese per monitoraggio dei crediti o furto di identità	La Polizza copre anche i costi sostenuti per un massimo di 12 mesi per il servizio di monitoraggio dei crediti o concernenti il furto di identità, prestati a favore di colui che ha subito una violazione della privacy di cui l'assicurato sia venuto per la prima volta a conoscenza durante il periodo di polizza.
Costi PCI DDS	La Polizza copre anche taluni specifici costi sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento avanzata da parte di un emittente di carte di pagamento o da un soggetto nei cui confronti l'assicurato sia responsabile per una richiesta di risarcimento derivante da una violazione della privacy durante il periodo di polizza.
Costi di emergenza	QBE si impegna a dare approvazione retroattiva per i costi di indagine, i costi di notifica della violazione dei dati, i costi per pubbliche relazioni, le spese legali per violazione di dati sostenuti da uno o più consulenti individuati nella scheda di polizza.

QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI È POSSIBILE ATTIVARE?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Periodo di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento	<p>Al termine del periodo di polizza, l'assicurato può acquistare un periodo di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento per ogni richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta contro l'assicurato entro 10 anni dalla data di scadenza del periodo di polizza e che sorga da un rischio cyber verificatosi dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di copertura.</p> <p>Si segnala, inoltre, che il periodo di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento non reintegra o, in ogni caso, non influisce sul massimale.</p>
---	---



Che cosa NON è assicurato?

Si richiama l'attenzione sulla seguente definizione ai fini della delimitazione del rischio assicurato:

- Richiesta di risarcimento:

- (i) qualsiasi comunicazione di richiesta di risarcimento ricevuta dall'assicurato;
- (ii) qualsiasi avviso per iscritto dell'intenzione di avviare un'azione legale contro l'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Si richiama l'attenzione sui seguenti limiti della copertura offerti dalla polizza:

- **Massimale.** La copertura opera con un massimale aggregato in riferimento a tutti gli assicurati, tutte le coperture e tutte le estensioni di copertura per l'intero periodo di polizza e, ove applicabile, per il periodo di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento.

Ai sensi dell'art. 1917 c.c., i costi di difesa sostenuti dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato in relazione ad una richiesta di risarcimento sono soggetti ad un massimale separato pari a un quarto del massimale.

La Polizza può inoltre prevedere anche una serie di sottolimiti al massimale che operano anch'essi in aggregato.

- **Franchigia.** La franchigia è la parte di indennizzo che rimarrà a carico dell'assicurato per ogni perdita indennizzabile dalla Polizza. QBE sarà obbligata a indennizzare esclusivamente la quota di qualsiasi perdita coperta eccedente tale somma.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: L'Assicurato dovrà dare notizia per iscritto a QBE di qualsiasi Richiesta di Risarcimento non appena possibile durante il periodo di polizza e, ove previsto, durante il periodo di maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento. Tale comunicazione deve essere inviata a: QBE.GestioneSinistri@it.qbe.com QBE non sarà responsabile nel caso in cui l'assicurato ometta dolosamente tale comunicazione. Qualora l'assicurato ometta colposamente tale comunicazione, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione al pregiudizio sofferto da QBE.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non è prevista assistenza diretta o in convenzione
	Gestione da parte di altre imprese: L'Assicuratore si avvale di altre imprese per la gestione del sinistro
	Prescrizione. I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952 c.c., in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, tale termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Ad integrazione di quanto previsto nel Dip, si precisa che fornire con dolo o colpa grave informazioni inesatte o reticenti all'Assicuratore può determinare l'annullamento del contratto. Inoltre, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questo abbia richiesto l'annullamento dal contratto, l'Assicuratore può rifiutare il pagamento dell'indennizzo. Se le informazioni inesatte o reticenti vengono, invece, fornite senza dolo o colpa grave, l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore o prima che questo abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, l'Assicuratore provvede tempestivamente al pagamento dell'indennizzo dopo aver stabilito l'ammontare di quest'ultimo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Ad integrazione di quanto previsto nel Dip, si precisa che il pagamento del premio (o degli eventuali premi aggiuntivi) deve avvenire entro la data indicata nella Scheda di copertura. Non sono presenti meccanismi di adeguamento o indicizzazione del premio. Il premio come indicato nella Scheda di copertura si intende comprensivo di imposte.
Rimborso	Al contratto si applica la disciplina legale in materia di rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto ha la durata indicata nella Scheda di copertura, senza tacito rinnovo.
Sospensione	Se non viene pagato il premio o la prima rata di premio la copertura viene sospesa dalle ore 24.00 della data indicata nella Scheda di copertura per il pagamento, fino alle ore 24. 00 del giorno del pagamento. Se non vengono pagate le rate di premio successivo la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15mo giorno dopo quello della scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto di ripensamento (recesso) dopo la stipula.
Risoluzione	Al contratto si applica la disciplina legale in materia di risoluzione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a persone giuridiche che intendono tutelare il proprio patrimonio aziendale dall'esito di eventuali azioni risarcitorie poste in atto da parte di terzi, nonché dai costi sostenuti in conseguenza dell'avverarsi di rischi informatici.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al % calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno presentati per iscritto all'intermediario con cui ha sottoscritto la polizza. In alternativa, il reclamo può essere inviato direttamente agli Assicuratori al seguente indirizzo: I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: QBE Europe SA/NV- Rappresentanza Generale per l'Italia- Ufficio Gestione Reclami , Via Melchiorre Gioia, n. 8, 20124, Milano Fax numero: +39 0263793784 E-mail: reclami@it.qbe.com
----------------------------------	--

	<p>PEC: amministrazione@cert.it.qbe</p> <p>È, altresì, possibile inviare il reclamo tramite il sito: https://qbeitalia.com/contattaci/reclami/ nella apposita sezione dedicata ai reclami.</p> <p>QBE deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli agenti (iscritti sez. A del RUI) e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a QBE. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali</p>	
Mediazione	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it).</p> <p>Ai sensi della d.lgs. 28/2010, il tentativo di mediazione deve essere obbligatoriamente esperito prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria.</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p> <p>Ai sensi del d.l. n. 132/2014, l'assicurato che proponga in giudizio una domanda di pagamento di somme non superiore a 50.000 Euro deve obbligatoriamente esperire il tentativo di negoziazione assistita prima di ricorrere alla Autorità Giudiziaria.</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



QBE

QBE Europe SA/NV Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza di Assicurazione Cyber Response
and
Data Security

(Ed. 10 - 2019)

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente il Set Informativo.

QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Melchiorre Gioia 8 – 20124 Milano.
R.E.A. MI-2538674. Codice fiscale/P.IVA 10532190963 Autorizzazione IVASS n. I.00147
QBE Europe SA/NV è autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con licenza numero 3093.
Sede legale Boulevard Du Regent 37, BE 1000, Bruxelles, Belgio. N. di registrazione 0690537456.

Sez 1. Documenti che formano il contratto di assicurazione

La **Polizza** si compone dei seguenti documenti che ne formano parte integrante ed essenziale:

- i. la **Scheda**
- ii. le condizioni generali di assicurazione
- iii. le appendici indicate in calce alla **Polizza**
- iv. il Questionario

La **Polizza** è emessa in regime di stabilimento ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni) dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di:

QBE Europe SA/NV

Sede legale:

Boulevard du Régent 37,
BE 1000, Brussels
Belgio

Sede secondaria in Italia:
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano

QBE Europe SA/NV



Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente

Sezione 2A – Coperture assicurative

La polizza è stipulata in forma claims made

Salvo diverse previsioni di **polizza**, ivi incluso ogni **franchigia**, **periodo di carenza**, **limite** o **sotto-limite** di risarcimento applicabile, **QBE** si impegna a:

2.1 RESPONSABILITA' DERIVANTE DA RISCHIO INFORMATICO

Tenere indenne l'Assicurato per ogni **richiesta di risarcimento**, e relativi **costi di difesa**, avanzata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta nel **periodo di polizza** e che derivi da un effettivo o presunto **rischio informatico** di cui l'Assicurato sia venuto per la prima volta a conoscenza durante il medesimo **periodo di polizza**

2.2 RESPONSABILITA' DERIVANTE DA MEZZI DI COMUNICAZIONE ON LINE

Tenere indenne l'Assicurato per ogni **richiesta di risarcimento media**, e relativi **costi di difesa**, avanzata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta nel **periodo di polizza** e di cui l'Assicurato sia venuto per la prima volta a conoscenza durante il medesimo **periodo di polizza**.

2.3 CYBER BUSINESS INTERRUPTION

Tenere indenne l'Assicurato per la perdita del **reddito d'impresa** patita dall'Assicurato durante il **periodo di riattivazione** quale conseguenza diretta della mancata protezione da parte dell'Assicurato o del **service provider** contro ad una **violazione della sicurezza della rete**.

QBE non sarà obbligata a indennizzare l'Assicurato per le perdite subite nel corso del **periodo di carenza**, che comincia nel momento in cui l'interruzione parziale o totale, il peggioramento del servizio, ovvero il malfunzionamento dei **sistemi informatici** hanno avuto inizio.

Il risarcimento di **QBE** non potrà superare:

- (i) l'ammontare del **reddito d'impresa** che l'Assicurato avrebbe ottenuto durante il **periodo di riattivazione** se non si fossero verificati l'interruzione parziale o totale, il peggioramento del servizio, ovvero il malfunzionamento dei **sistemi informatici**; o
- (iii) il **massimale**.

2.4 RIPRISTINO DATI

Tenere indenne l'Assicurato, previo consenso scritto di **QBE**, dei costi e delle spese sostenuti per riparare, sostituire o ripristinare dati elettronici e componenti hardware che l'Assicurato ha scoperto essere state perse, danneggiate o distrutte quando:

- (i) la perdita, il danno o la distruzione sono stati causati da una **violazione della sicurezza della rete**; e
- (ii) la scoperta di questa perdita, danno o distruzione è avvenuta durante il **periodo di polizza** e è stata notificata a **QBE** in conformità alle condizioni della presente **polizza**.

Il risarcimento sarà limitato ai costi e alle spese di qualsiasi natura sostenute dall'Assicurato per riparare e/o ripristinare tali dati elettronici e qualsiasi **richiesta di risarcimento** di tali costi e spese dovrà essere accompagnata dalle relative fatture.

2.5**ESTORSIONE INFORMATICA**

Tenere indenne l'Assicurato delle **spese di estorsione informatica** derivanti da una **minaccia di estorsione informatica** nel corso del **periodo di polizza** quando l'Assicurato dimostri di avere adottato ogni ragionevole misura per stabilire che la **minaccia di estorsione informatica** è reale e genuina.

BOZZA

SEZIONE 2B: COSTI

Salvo diverse previsioni di **polizza**, ivi incluso ogni **franchigia**, periodo di carenza, **limite** o **sotto-limite** di risarcimento applicabile, **QBE** si impegna a:

2.6 SPESE LEGALI PER VIOLAZIONE DI DATI

Pagare per conto dell'Assicurato, nell'ipotesi di rischio informatico effettivo o presunto di cui l'Assicurato medesimo venga a conoscenza per la prima volta durante il **periodo di polizza**:

- (i) le spese legali sostenute da un **consulente selezionato** per stabilire se l'Assicurato abbia violato la **normativa sulla protezione dei dati**; e
- (ii) i **costi di notifica della violazione dei dati**.

2.7 COSTI DI INDAGINE

Pagare i costi d'indagine, sostenuti da un consulente forense specializzato in investigazioni informatiche, che sia anche un **consulente selezionato**, quale conseguenza di un **rischio informatico** o di una minaccia di **rischio informatico** di cui l'Assicurato venga per la prima volta a conoscenza durante il **periodo di polizza**, al fine di:

- (i) stabilire le cause e la portata del **rischio informatico** o della **minaccia di rischio informatico**;
- (ii) valutare la sicurezza della rete dell'Assicurato e suggerire delle iniziative per migliorare la sicurezza della rete medesima;
- (iii) archiviare temporaneamente i dati elettronici dell'Assicurato presso un terzo quando i **sistemi informatici** dell'Assicurato rimangono esposti a danneggiamento, distruzione, alterazione, corruzione, copia, furto o uso illecito.

2.8 COSTI PER PUBBLICHE RELAZIONI

Pagare i costi sostenuti dall'Assicurato per un **consulente selezionato** per le pubbliche relazioni e specializzato in gestione delle crisi, al fine di impedire o mitigare qualsiasi danno a qualsiasi marchio e all'operatività commerciale dell'Assicurato che sia conseguenza di un **rischio informatico** di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il **periodo di polizza**.

2.9 COSTI PER IL MONITORAGGIO DEI CREDITI O FURTO DI IDENTITA'

Pagare i costi che l'Assicurato sostiene per un periodo massimo di 12 mesi per il servizio di monitoraggio dei crediti o quei servizi concernenti il furto di identità, prestati in favore di coloro che subiscono una **violazione della privacy** di cui l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta durante il **periodo di polizza**.

2.10 COSTI PER INDAGINI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Pagare per conto dell'Assicurato i costi che, conseguenza di una **violazione della privacy** o violazione della **normativa sulla protezione dei dati**, lo stesso è legalmente tenuto a pagare in conseguenza di un'azione intrapresa dall'Organismo di Vigilanza.

2.11 COSTI PCI DSS

Pagare i costi che l'Assicurato sostiene in relazione a una **richiesta di risarcimento**, e relativi **costi**

di difesa, avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato da parte di una **emittente carte di pagamento** o da un soggetto nei cui confronti l'Assicurato è responsabile per una **richiesta di risarcimento** che deriva da una **violazione della privacy** durante il **periodo di polizza** per:

- (i) un consulente forense specializzato in investigazioni informatiche PCI al fine di indagare qualsiasi sospetta o concreta violazione **PCI DSS** se ciò sia richiesto da una **emittente carte di pagamento**;
- (ii) i costi per la ri-certificazione del **PCI DSS**;
- (iii) qualsiasi responsabilità nei confronti di una **emittente carte di pagamento** per i costi che la emittente stessa deve sostenere per rimettere le carte di credito, debito o prepagate a causa della violazione **PCI DSS** da parte dell'Assicurato;
- (iv) qualsiasi costo o penale imposta all'Assicurato da parte della **emittente carte di pagamento**.

Si precisa che la presente garanzia è valida ed operante solo se espressamente richiamata in **Scheda di Polizza**.

2.12**COSTI DI EMERGENZA**

Dare approvazione retroattiva per i **COSTI DI INDAGINE**, le **SPESE LEGALI PER VIOLAZIONE DI DATI**, i **costi di notifica della violazione dei dati** e i **COSTI PER PUBBLICHE RELAZIONI** sostenuti da uno o più dei **consulenti selezionati**.

SEZIONE 3: ESCLUSIONI

QBE non è tenuta a pagare alcun risarcimento o altro pagamento ai sensi della presente polizza che sia derivante da o connesso a, direttamente o indirettamente:

3.1 BREVETTO / SEGRETO INDUSTRIALE

La violazione di qualunque brevetto o l'utilizzo non autorizzato di segreti industriali.

3.2 DOLO

Qualsiasi atto o omissione dolosa dell'**Assicurato** o qualsiasi violazione volontaria da parte dell'**Assicurato** di leggi o regolamenti. Questa esclusione non si applica in relazione ai comportamenti dolosi del **dipendente**.

3.3 EVENTI NATURALI

Eventi naturali o fisici, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incendi, tempeste, vento, alluvione, cedimenti, terremoti, che provochino danni materiali a beni, compresi **sistemi informatici**.

3.4 FATTI PRECEDENTI ALLA DATA DI RETROATTIVITA' O GIA' DENUNCIATI AD ALTRI ASSICURATORI

Fatti:

- (i) verificatisi prima della **data di retroattività**; o
- (ii) notificati a qualsiasi altro Assicuratore la cui polizza copra il medesimo rischio per un periodo assicurativo anteriore.
- (iii) noti prima dell'inizio del contratto che potrebbe ragionevolmente sfociare in una **richiesta di risarcimento** come definita in questa polizza.

3.5 GIOCO, SCOMMESSE E LOTTERIE

Gioco, scommesse e lotterie, eccetto quando tali attività rientrano nell'**attività aziendale**.

3.6 GUERRA E TERRORISMO

lesione personale, danno, **richiesta di risarcimento**, perdita, spesa, costo o **costi di difesa** di qualunque natura causati da guerra o **terrorismo**. Qualunque condotta illegale da parte di un terzo che abbia come esito una **violazione della sicurezza della rete** non sarà considerata **terrorismo**.

3.7 INQUINAMENTO, AMIANTO O CAMPI ELETTROMAGNETICI

Richiesta:

- (i) per qualunque **lesione personale**, malattia, morbo, morte o perdita fisica, distruzione o danneggiamento di un bene materiale (incluso l'impossibilità di utilizzo) direttamente o indirettamente causata da **inquinamento**;
- (ii) per la rimozione, eliminazione e la pulizia di sostanze filtranti, inquinanti o contaminanti;
- (iii) direttamente o indirettamente che sorga, o sia causate da, o sia in qualunque modo connesse

ad amianto o a qualunque materiale contenente amianto in qualunque forma o quantità;
 (iv) direttamente o indirettamente causata da campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo.

3.8 INSOLVENZA DELL'ASSICURATO

Insolvenza.

3.9 INTERVENTO GOVERNATIVO

Confisca, sequestro, requisizione, distruzione, danneggiamento di **sistemi informatici** o di **informazioni di identificazione** da parte del governo o di una pubblica autorità;

3.10 LESIONI PERSONALI O DANNEGGIAMENTO DI BENI

- (i) **lesione personale**, eccetto nell'ipotesi in cui derivi da una **richiesta di risarcimento** per danni morali allorquando tali danni derivino da una **richiesta di risarcimento** coperta in base alla presente **polizza**;
- (ii) perdita materiale, distruzione o danneggiamento di beni (inclusa la perdita dell'uso), eccetto il caso in cui non venga espressamente convenuto il contrario.
- (iii) qualsiasi previsione di legge in materia di scambio di titoli azionari o strumenti finanziari;
- (iv) la legislazione in materia di vendita tramite call center;
- (v) qualsiasi altra legge o regolamento relativo a comunicazione, distribuzione, invio o trasmissione di comunicazioni non richieste via telefono o altri dispositivi elettronici o di telecomunicazione.

3.11 MIGLIORIE

Costi di riparazione o sostituzione dei **sistemi informatici** dell'**Assicurato** per portarli ad un livello di prestazioni superiori a quello precedente a una **richiesta di risarcimento** o una perdita.

3.12 MULTE E PENALI

- (i) multe, sanzioni o penali contrattuali eccetto le penali che rientrano nei costi PCI DSS; o
- (ii) danni punitivi, multipli o esemplari liquidati da un tribunale o altro giudice o previsti in un accordo transattivo.

3.13 PERDITE O PASSIVITA' DA ATTIVITA' COMMERCIALE

- (i) la perdita di profitto, di margine o le passività fiscali o altre passività equivalenti patite dall'**Assicurato**; o
- (ii) le perdite o passività commerciali dell'**Assicurato**, incluse la perdita di clienti o di quote di mercato,

a meno che non risultino assicurate ai sensi della copertura CYBER BUSINESS INTERRUPTION.

3.14 PENSIONI

Dall'attività dell'**Assicurato** quale fiduciario o amministratore di programmi previdenziali, di partecipazioni agli utili o di benefit per i dipendenti, inclusa ogni altra violazione, effettiva o presunta, della normativa previdenziale.

3.15	PUBBLICITA' INGANNEVOLE
	Pubblicità ingannevole o pratiche commerciali fraudolente che derivino da contenuti media .
3.16	RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
	Responsabilità contrattuale, eccetto nel caso in cui sussisterebbe comunque la responsabilità anche in assenza di un contratto. Questa esclusione non si applica in relazione a PCI DSS .
3.17	RESPONSABILITA' DA GESTIONE DEL PERSONALE
	Violazione relativa alla gestione di rapporti di lavoro, attuali o futuri. Questa esclusione non si applica nella misura in cui l' Assicurato sarebbe responsabile nei confronti di tali dipendenti a prescindere dalla qualifica di dipendenti o in caso di violazione dei dati personali o violazione della regolamentazione in materia di dati personali che abbia ad oggetto direttamente i dipendenti .
3.18	RESPONSABILITA' MANAGERIALE
	La responsabilità personale dell' Assicurato nel suo ruolo di amministratore o dirigente quando: (i) agisca in tale veste, o (ii) agisca in violazione degli obblighi connessi a tale ruolo; (iii) faccia o rilasci dichiarazioni, garanzie o informazioni concernenti l' Assicurato o l' attività aziendale inserite in qualsiasi report, scrittura contabile o bilancio.
3.19	RESPONSABILITA' DA PRODOTTO
	Beni o prodotti (sia tangibili che intangibili) venduti, forniti, riparati, alterati, trattati, creati, installati o mantenuti dall' Assicurato o per conto dell' Assicurato .
3.20	RESTITUZIONE DI COMPENSI E COMMISSIONI
	Restituzioni, rimborso, storno di commissioni, compensi, spese e costi sia che derivino dal mancato rispetto di livelli di servizio pattuiti, sia da altre cause.
3.21	RICHESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DI UN ASSICURATO
	Una richiesta di risarcimento avanzata direttamente o indirettamente da o per conto di: (i) qualsiasi Assicurato o qualsiasi società controllante o controllata dall' Assicurato (come definite dall'art. 2359 del Codice Civile); o (ii) qualsiasi persona giuridica nel quale l' Assicurato o un suo amministratore, dirigente, socio o membro abbia un interesse o responsabilità o ha una partecipazione azionaria o altro interesse finanziario che rappresenta più del 15% del capitale sociale. Questa esclusione non si applica alle richieste di risarcimento dei dipendenti per violazione della privacy .
3.22	RISCHIO NUCLEARE E RADIAZIONI IONIZZANTI
	(i) ionizzazione, radiazione o contaminazione a seguito di radioattività da combustibile nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di materiale nucleare; o (ii) elementi radiativi, tossici, esplosivi o comunque altri beni derivanti da assemblamento di

materiale o componenti radioattivi.

3.23

SANZIONI

Richieste di risarcimento, altri vantaggi economici ai sensi della presente **polizza** o pagamenti di **richiesta di risarcimento** che esporrebbero **QBE** o altra società del gruppo **QBE** a una sanzione o a un divieto o una restrizione al commercio prevista da una risoluzione o altro provvedimento delle Nazioni Unite o dalla legge di altro Paese.

3.24

SCORRETTA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Scorretta, inadeguata o incompleta descrizione o determinazione dei prezzi di beni, prodotti o servizi.

3.25

SOFTWARE PRIVO DI LICENZA

Utilizzo da parte dell'**Assicurato** di un software in violazione di diritti di proprietà intellettuale, oltre i termini della licenza in favore dell'**Assicurato**, o in violazione di altra regolamentazione o legge applicabile.

3.26

TRASFERIMENTO ELETTRONICO DI DENARO

La perdita, in tutto o in parte, di qualunque somma o altro valore monetario, avvenuta nel corso o quale conseguenza del trasferimento elettronico di fondi (*electronic funds transfer*) o di altra transazione tra diversi conti, effettuata da o per conto dell'**Assicurato** (salvo che tale copertura sia prevista nella **Scheda di polizza**).

3.27

UTILITY SERVICE PROVIDER

Inadempimento da parte di un *provider* internet, di telecomunicazioni o di elettricità o da parte di altro *utility provider*, a meno che tali servizi non siano l'**attività aziendale** dell'**Assicurato**.

3.28

VIOLAZIONE DI LEGGE / ANTI-TRUST

Violazione della legislazione o regolamentazione in materia fiscale, concorrenza, antitrust, relativa a patti di non concorrenza e alle comunicazioni indesiderate, o di altra legislazione o regolamentazione tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (i) Employment Retirement Income Security Act 1974 e qualunque altra regolamentazione relativa la pensione e tutti i loro emendamenti, o norme a seguito di ciò promulgate;
- (ii) qualunque violazione, reale o presunta, del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 18 USC Sections 1961 et seq, d. lgs. 159, 6 Settembre 2011 "Codice delle leggi anti-mafia" e tutti i loro emendamenti, o norme a seguito di ciò promulgate;
- (iii) qualunque violazione, reale o presunta, di qualsiasi legge riguardante lo scambio di azioni o altri strumenti finanziari, del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act 1934 o qualsiasi simile legge federale o statale o della Common Law;
- (iv) CAN-SPAM Act 2003 e tutti i suoi emendamenti o qualunque equivalente locale;
- (v) Telephone Consumer Protection Act 1991 e tutti i suoi emendamenti, qualunque legge riguardante vendita tramite call-center e tutti i loro emendamenti; o

(vi) qualunque altra legge, regolamentazione o statuto relativo a comunicazioni non sollecitate any altre leggi, regolamenti o statuti relativi a comunicazioni non richieste, distribuzioni, invio o trasmissione di comunicazioni via telefono o altri dispositivi elettronici o di telecomunicazione.

Quando applicabile.

BOZZA

SEZIONE 4: NOTIFICHE E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

4.1 NOTIFICA DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

L'Assicurato dovrà dare notizia a **QBE** di una **richiesta di risarcimento** o di una **circostanza** o di un fatto che possa dare luogo a una **richiesta di risarcimento** ai sensi di **polizza**, non appena possibile, durante il **periodo di polizza** o, ove previsto, durante il PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO.

QBE non sarà responsabile nel caso in cui l'Assicurato ometta dolosamente tale notifica. Nel caso in cui l'Assicurato ometta colposamente la notifica, il risarcimento sarà ridotto in proporzione al pregiudizio sofferto da **QBE**. La notifica dovrà essere fatta per iscritto ai recapiti indicati nella **Scheda di polizza**. Ove applicabile, l'Assicurato avrà diritto al rimborso dei **COSTI EMERGENZA** sostenuti prima di aver effettuato la notifica.

4.2 DOVERI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, prima e dopo ogni notifica ai sensi di **polizza**, deve:

- (i) non ammettere alcuna responsabilità o riconoscere alcun debito, fare alcuna offerta o promessa, offrire pagamenti o altri indennizzi senza il preventivo consenso scritto di **QBE**;
- (ii) non sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto di **QBE**, salvo comunque quanto previsto per le spese di salvataggio dall'art. 1914 c.c.;
- (iii) collaborare con **QBE**, fornire ogni informazione e assistenza, inoltrare tutti i documenti e le informazioni che siano ragionevolmente richiesti da **QBE** al fine di investigare, transigere o difendersi da qualsiasi **richiesta di risarcimento**;
- (iv) non distruggere alcuna prova o informazione di supporto o documenti senza il preventivo consenso scritto di **QBE**; né distruggere alcun bene che abbia a che fare con un evento, una perdita o un procedimento giudiziale che possano dare luogo a una **richiesta di risarcimento** ai sensi di **polizza**.

4.3 GESTIONE DELLA LITE

QBE avrà la facoltà di assumere la gestione della lite inerente a ogni **richiesta di risarcimento**, finché ne avrà interesse.

4.4 RICHIESTE DI RISARCIMENTO AI SENSI DI PIU' DI UNA SEZIONE

Nel caso in cui sia possibile formulare una **richiesta di risarcimento** sulla base di più di una **sezione di polizza**, l'Assicurato potrà scegliere se formulare tale richiesta sulla base della Sezione 1A (COPERTURE ASSICURATIVE) o 1B (COSTI), e optando per la sezione che possa garantire il massimo risarcimento, fermo comunque ogni **sotto-limite** applicabile.

4.5 RICHIESTE DI RISARCIMENTO CORRELATE

Due o più **richieste di risarcimento** ai sensi di questa **polizza**, che siano riconducibili alla stessa causa, verranno considerate come una singola **richiesta di risarcimento**, a prescindere dal fatto che possano essere diversi i danneggiati, gli **assicurati** o le ragioni dell'azione giudiziaria. In tal caso, si applicheranno una sola **franchigia** e un solo **massimale** o **sotto-limite**. Tutte le **richieste di risarcimento** si riterranno effettuate al momento in cui è stata fatta la prima di tali richieste.

4.6**RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE**

Se l'**Assicurato** o chiunque agisca per conto dello stesso svolge una **richiesta di risarcimento** fraudolenta, **QBE**:

- (i) non sarà tenuta a indennizzare tale richiesta;
- (ii) potrà recuperare qualunque importo già pagato all'**Assicurato**;
- (iii) potrà risolvere questa **polizza** con effetto a partire dal momento in cui è stata fatta tale richiesta di risarcimento fraudolenta. In tal caso, **QBE** non avrà alcun obbligo con riferimento ad alcun evento accaduto successivamente a tale momento e potrà trattenere il premio.

Quanto sopra non si applica nei confronti di quegli **assicurati** ai sensi di **polizza** che non siano coinvolti nella frode.

BOLZA

SEZIONE 5: CONDIZIONI GENERALI

5.1

ACQUISIZIONE E COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

Nel caso l'**Assicurato** acquisisca o costituisca, durante il **periodo di polizza**, una società e il fatturato di tale società non ecceda il dieci per cento (10%) del fatturato della società **assicurata** ai sensi di **polizza** alla data della decorrenza del **periodo di polizza** (detratto il fatturato delle società che cessano di essere **assicurate**, in quanto cedute o per altra ragione, durante il **periodo di polizza**), la presente **polizza** includerà come **Assicurato** ciascuna di tali società dalla data di costituzione o acquisizione senza che sia dovuto alcun pagamento di premio addizionale, a condizione che:

- a. l'**attività aziendali** di tale società sia simili a quella dell'**Assicurato**;
- b. qualunque società acquisita non abbia messo a riserva o pagato **richieste di risarcimento** nei cinque anni precedenti all'acquisizione che ricadrebbe all'interno di una copertura simile a quella fornita da questa **polizza** e che l'importo pagato o messo a riserva sia maggiore della **franchigia** ai sensi di **polizza**; e
- c. la **data di retroattività** applicabile ai **servizi aziendali** della società acquisita sarà la data dell'acquisizione;
- d. l'**Assicurato**:
 - (1) controlla il consiglio di amministrazione della società costituita o acquisita;
 - (2) controlla più della metà dei voti nell'assemblea dei soci della società costituita o acquisita;
 - (3) possiede più di un terzo del capitale sociale (a prescindere dalla classe di azioni) della società costituita o acquisita; etale società non è, non possiede né controlla una società avente sede legale negli Stati Uniti d'America.

Nel caso l'**Assicurato** costituisca o acquisisca, durante il **periodo di polizza**, una società e il fatturato di tale società ecceda il dieci per cento (10%) del fatturato della società **assicurata** ai sensi di **polizza** alla data della decorrenza del **periodo di polizza** (detratto il fatturato delle società che cessano di essere **assicurate**, in quanto cedute o per altra ragione, durante il **periodo di polizza**), la presente **polizza** includerà come **Assicurato** ciascuna di tali società dalla data di costituzione o acquisizione senza che sia dovuto alcun pagamento di premio addizionale, a condizione che:

- a. tutte le previsioni applicabili all'acquisizione e costituzione di cui al paragrafo 4.1(i) si applichino a tali società;
- b. l'**Assicurato** notifichi a **QBE**, non appena ragionevolmente possibile, la costituzione o l'acquisizione;
- c. l'**Assicurato** accetti una revisione del premio e dei termini di polizza applicabili a ogni costituzione o acquisizione;
- d. la copertura con riferimento a tale costituzione e acquisizione terminerà entro 30 giorni a seguito della costituzione o dell'acquisizione, se **QBE** e l'**Assicurato** non raggiungono un accordo sui nuovi termini di copertura.

5.2

CESSIONE

I diritti di cui alla presente **polizza** non possono essere ceduti dall'**Assicurato**, a meno che **QBE** non abbia dato il proprio preventivo consenso scritto a tale cessione.

5.3

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

L'**Assicurato** è obbligato a pagare il premio come indicato nella **Scheda di polizza**. Se l'**Assicurato** non paga il premio o una rata del premio (incluse le relative tasse e imposte) a **QBE** o al broker

o entro il termine previsto, la **polizza** resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'**Assicurato** paga il premio, ovvero fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza se si tratta di pagamento del premio successivo al primo.

5.4**RISERVATEZZA**

QBE tratterà in maniera confidenziale tutte le informazioni alla stessa fornite dall'**Assicurato** in connessione a questa **polizza** e, salvo previo consenso dell'**Assicurato**, non divulgherà alcuna di tali informazioni a terze parti. Tuttavia, **QBE**, anche in assenza di consenso dell'**Assicurato**, potrà divulgare qualsiasi informazione riservata:

- (i) a qualunque dirigente, amministratore, dipendente, agente, riAssicuratore o consulente di **QBE** o delle società del gruppo;
- (ii) a chiunque, ove ciò sia necessario al fine di rispettare un obbligo regolamentare o di legge;
- (iii) se ciò sia richiesto da una corte, da un arbitro o da un mediatore.

QBE non tratterà in via riservata le informazioni ad essa fornite dall'**Assicurato**, qualora tali informazioni:

- (iv) siano di pubblico dominio, per fatto non riconducibile a **QBE**;
- (v) erano, in ogni caso, in possesso di **QBE** prima che gli fossero fornite dall'**Assicurato**.

L'**Assicurato** non divulgherà i termini, le condizioni, le esclusioni, o i **massimali** di questa **polizza** o l'ammontare del premio pagato ad alcun terzo, fatto salvo quanto richiesto dalla legge o salvo previo consenso per iscritto da parte di **QBE**.

5.5**CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DEL RISCHIO**

L'**Assicurato** deve rendere una corretta rappresentazione del rischio in fase di sottoscrizione o di modifica della **polizza**.

5.6**LEGGE APPLICABILE**

La presente **polizza** è retta dalla legge italiana.

5.7**ISPEZIONI E AUDIT**

QBE, o altri soggetti dalla stessa designati, potranno eseguire ispezioni presso gli uffici dell'**Assicurato** durante i normali orari di lavoro, dando un ragionevole preavviso.

5.8**MASSIMALE E FRANCHIGIA**

L'importo indicato come tale nella **Scheda di polizza** costituisce il **massimale** aggregato che **QBE** può essere tenuta a versare ai sensi di **polizza**.

Ai fini di questa clausola e fatto salvo quanto previsto dall'art 1917, comma 3 c.c.:

- (i) l'esposizione di **QBE** non eccederà il **massimale**, i **sotto-limiti** o il **massimale** aggregato;
- (ii) laddove i **massimali** o i **sotto-limiti** sono indicati nella **Scheda di polizza** come in aggregato, tale importo sarà l'ammontare massimo indennizzabile da **QBE** nel corso di un **periodo assicurativo**, indipendentemente dal numero di **richieste di risarcimento**;
- (iii) qualunque **sotto-limite** per una specifica copertura indicato nella **Scheda di polizza** si applica come **massimale** per tale copertura e va considerato come parte del **massimale** e non in aggiunta allo stesso, salvo non sia espressamente stabilito in senso contrario;

- (iv) qualunque copertura integrativa o estensione si ritiene parte e non in aggiunta al **massimale** applicabile, salvo non sia espressamente stabilito in senso contrario;
- (v) il **massimale** e ogni **sotto-limite** è in aggiunta alla **franchigia**;
- (vi) qualora applicabile, il PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO non reintegra o, in ogni caso, influisce sul **massimale**.

La **franchigia** rimarrà a carico dell'Assicurato o, comunque, l'Assicurato rimborserà a **QBE** tale importo.

5.9

ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora l'Assicurato sia coperto da altra polizza avente ad oggetto il medesimo rischio di cui alla presente **polizza**, la **polizza** opererà in eccesso rispetto al **massimale** di detta altra polizza. Le previsioni di questa **polizza** non potranno essere derogate o modificate dai termini di altra copertura assicurativa.

5.10

RIMEDI IN CASO DI VIOLAZIONE DELL'OBLIGO DI CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione della **polizza** e la valutazione del relativo rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la cessazione della **polizza**, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., l'Assicurato deve dare comunicazione scritta **QBE** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da **QBE** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione di cui alla **polizza**.

5.11

OBLIGO DI SALVATAGGIO

L'Assicurato adotterà tutte le misure ragionevoli al fine di prevenire o ridurre la perdita o la richiesta di risarcimento coperta ai sensi di **polizza**.

5.12

SOTTOSCRIZIONE DEL RISCHIO

La responsabilità di **QBE** è disgiunta e non solidale con quella di ogni altro eventuale co-Assicuratore ed è limitata alla singola quota di rischio sottoscritta da **QBE**. **QBE** non è responsabile per la quota di rischio sottoscritta da altri co-Assicuratori, che, per qualsiasi ragione, rimangono inadempienti alle loro obbligazioni.

5.13

PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Al termine del **periodo di polizza**, l'Assicurato potrà acquistare un PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO per ogni **richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta contro l'Assicurato entro 10 anni dalla data di scadenza del **periodo di polizza**, che sorga da un **rischio cyber** verificatosi dopo la **data di retroattività**.

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e all'autorità di vigilanza dello Stato di Origine competente (Financial Ombudsman Service) secondo le disposizioni che seguono:

1. Alla Compagnia:

possono essere indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della entità della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri. I reclami possono essere inoltrati per iscritto a:

QBE EUROPE SA/NV, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, Via Melchiorre Gioia, 8, 20124 Milano, all'attenzione del servizio reclami, al seguente indirizzo e-mail: reclami@it.qbe.com

L'Assicuratore, ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

I reclami devono contenere i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

2. All'IVASS:

possono essere indirizzati i reclami:

(i) aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi;

(ii) nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 (quarantacinque) giorni.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, fax + 06.42133206, o via pec al seguente indirizzo: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando il reclamo della relativa documentazione.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24/2008 dell'IVASS e s.m.i. che può essere consultato sul sito: www.ivass.it

3. All'autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia:

i reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere indirizzati all'Autorità di vigilanza dello Stato di origine della Compagnia (Belgio) secondo le modalità previste da detta autorità: Financial Services and Markets Authority (Autorité des Services et Marchés financiers), secondo le modalità prevista dalla stessa sul sito internet: <https://www.fsma.be/en/how-make-complaint>
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere (per tali intendendosi le controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro) è anche possibile, in alternativa alla presentazione del reclamo all'IVASS, rivolgersi direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla

facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove previsti.

5.15

LIQUIDAZIONE SINISTRI

QBE provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 (novanta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad essi).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato/Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata.

BOZZA

SEZIONE 6: DEFINIZIONI

Ai fini della presente **Polizza**, le parole in grassetto avranno il seguente significato:

6.1

Assicurato

- (i) la società o altro soggetto indicato come **Assicurato** nella **Scheda di polizza**, comprese le società controllate o qualsiasi società costituita o acquisita dall'**Assicurato** come stabilito nella clausola acquisizione e costituzione della **sezione CONDIZIONI GENERALI** fino al momento in cui siano vendute o altrimenti dismesse (ma non escludendo eventuali passività incorse prima della cessione), e
- (ii) i soci e/o gli **amministratori** dell'**Assicurato** e/o i **dirigenti** e/o i **dipendenti** durante il **periodo di polizza**;
- (iii) gli ex soci dell'**Assicurato** e/o ex **amministratori** e/o ex **dirigenti** e/o ex **dipendenti** dell'**Assicurato**;
- (iv) gli eredi, gli esecutori testamentare, i legali rappresentanti delle parti sopra menzionate in caso di morte, incapacità, insolvenza o fallimento, per la responsabilità civile in conseguenza di qualsiasi atto, errore o omissione di tale persona defunta, incapace o fallita.

6.2

Attività aziendale

L'attività dell'**Assicurato** come specificata nella **Scheda di polizza**.

6.3

Autorità garante per la protezione dei dati

Il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra autorità di vigilanza con giurisdizione sull'**Assicurato**.

6.4

Circostanza

Un evento, un episodio, una lite, un fatto, una disputa, un atto o un'omissione che potrebbero dar luogo a una **richiesta di risarcimento**. Una circostanza segnalata a **QBE** durante il **periodo di polizza** o, se applicabile, il PERIODO DI MAGGIOR TERMINE PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO è considerata come una **richiesta di risarcimento**.

6.5

Consulente forense PCI

Un consulente forense che è approvato dal *PCI security standards council*.

6.6

Consulente selezionato

Un **service provider** in relazione alle **richieste di risarcimento** come identificato nella **Scheda di polizza**.

6.7

Contenuto media

Contenuto del sito internet, intranet o pagina dei social media dell'**Assicurato**. il contenuto media non include qualsiasi confezione o etichettatura, design o invenzioni in relazione a prodotti o beni tangibili.

6.8**Controllata**

Una società controllata dall'**Assicurato** ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Qualsiasi società controllata è coperta da questa **polizza** solo per il **periodo di polizza** in cui è una **controllata** dall'**Assicurato**.

6.9**Costi di difesa**

(i) costi sostenuti, su richiesta dell'**Assicurato** con il previo consenso di **QBE**, per l'investigazione, la gestione, la valutazione, la difesa o la transazione di un evento Assicurato, comprese le spese legali e tecniche, per agire o difendersi in giudizio;
(ii) i costi e le spese sostenute dall'**Assicurato**, in fase istruttoria e pre-contenziosa;
(iii) il costo per la comparizione in tribunale come testimone su richiesta di **QBE**, pagabile sulla base delle seguenti tariffe giornaliere:
a. **amministratore**, dirigente, socio dell'**Assicurato** – 500 €;
b. qualsiasi **dipendente** – 250 €;
c. qualsiasi altra parte rilevante – 200 €; (salvo previa autorizzazione di **QBE**); o
(iv) le spese legali che l'**Assicurato** sia condannato a pagare nei confronti del danneggiato e derivanti da una **richiesta di risarcimento** assicurata da questa **polizza**.
I **costi di difesa** non comprendono i costi e le spese interne dell'**Assicurato**, lo stipendio del **dipendente, amministratore o dirigente** dell'**Assicurato**, del socio o il compenso di eventuali periti.

6.10**Costi di notificazione per la violazione dei dati**

Spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'**Assicurato** o che l'**Assicurato** è legalmente obbligato a pagare per la notifica richiesta ai sensi della **normativa sulla protezione dei dati** o per la notifica volontaria se raccomandata dallo studio legale scelto dal **consulente selezionato**, in seguito a **violazione della privacy**, limitatamente a:
(i) le spese legali sostenute per identificare gli obblighi di notifica e la redazione della notifica;
(ii) i costi per redigere, inviare e amministrare la notifica;
(iii) i costi dei servizi di call center per rispondere alle richieste successive alla notifica.

6.11**Data di retroattività**

Il periodo precedente alla stipula della **Polizza** con riferimento al quale la stessa è efficace, nel rispetto delle condizioni previste dalla **Polizza** stessa.
Viene indicata nella **Scheda di polizza**.

6.12**Dipendente**

Qualsiasi persona, compresi i tirocinanti e i consulenti freelance che agiscono nell'ambito di un contratto di lavoro o di consulenza con l'**Assicurato**, in relazione allo svolgimento dell'**attività aziendale** da parte dell'**Assicurato**. La definizione di **dipendente** non include l'amministratore, l'azionista, il socio o il dirigente dell'**Assicurato**.

6.13**Dirigente o amministratore**

Qualsiasi persona fisica che è, era o diventa durante il **periodo di polizza** amministratore o dirigente di un **Assicurato** (come determinato dalla legge applicabile nella giurisdizione in cui è domiciliato l'**Assicurato**) inclusi i soggetti che ricoprono una funzione equivalente ai membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale.

6.14	Emittente carte di pagamento
	American express, discover, jcb, mastercard, visa o qualsiasi entità che è soggetta all'obbligo di far valere nei confronti dell' Assicurato gli obblighi derivanti da PCI DSS .
6.15	Franchigia
	L'importo come specificato nella Scheda di polizza .
6.16	Hacker
	Un terzo che ottiene l'accesso non autorizzato o fa un uso non autorizzato dei sistemi informatici aggirando, elettronicamente o in altro modo, il sistema di sicurezza dell' Assicurato , a scopo di estorsione.
6.17	Informazioni di identificazione
	Qualsiasi informazione in base alla quale un individuo può essere in modo univoco e attendibile, identificato direttamente o indirettamente, o contattato e, nella più ampia definizione possibile di dati personali, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali .
6.18	Inquinamento
	lo scarico, l'infiltrazione, la dispersione, il rilascio, la perdita, il trasporto, l'emissione, il trattamento, la rimozione o distruzione di inquinanti, materiale contaminato, o rifiuti di ogni genere, incluso materiale nucleare, o scorie nucleari o qualsiasi direttiva effettiva o presunta, o richiesta di testare, abbattere, monitorare, pulire, riciclare, rimuovere, ricondizionare, rigenerare, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare inquinanti, contaminanti o rifiuti di qualsiasi tipo, inclusi materiali nucleari o rifiuti.
6.19	Insolvenza
	Insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolga l' Assicurato .
6.20	Limiti territoriali
	Il/i territorio(i) specificato/i nella Scheda di polizza .
6.21	Lesione personale
	Morte, malattia, lesioni fisiche o mentali.
6.22	Massimale / sotto-limite
	Il massimale o il sotto-limite di risarcimento come indicato nella Scheda di polizza .
6.23	Minaccia di estorsione informatica
	Una minaccia da parte di un hacker di provocare una violazione della sicurezza della rete o violazione della privacy contro i sistemi informatici dell' Assicurato .

6.24 **Normativa sulla protezione dei dati personali**

Qualsiasi normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, regolamenti e linee guida di qualsiasi paese, ente territoriale o giurisdizione che regolano l'uso, la riservatezza, la sicurezza e la protezione delle **informazioni di identificazione personale** e qualsiasi guida o codice di condotta emanato da qualsiasi **autorità garante per la protezione dei dati** o entità governativa, di volta in volta applicabile, inclusi:

- (i) prima del 25 maggio 2018, la direttiva sulla privacy e sulle comunicazioni elettroniche 2003 e qualsiasi guida o codice di condotta rilasciati di volta in volta dal garante per la protezione dei dati personali (tutte le sue modifiche, aggiornamenti o riemanazioni); e
- (ii) dal 25 maggio 2018 in poi, regolamento (UE) 2016/679 (il "**regolamento generale sulla protezione dei dati**" o il "**GDPR**").

6.25 **PCI DSS**

Payment card industry data security standard

6.26 **Periodo di carenza**

Il periodo come specificato nella **Scheda di polizza** (che comincia nel momento in cui l'interruzione parziale o totale, il peggioramento del servizio, ovvero il malfunzionamento dei **sistemi informatici** hanno avuto inizio).

6.27 **Periodo di polizza**

Il periodo di tempo come specificato nella **Scheda di polizza**.

6.28 **Periodo di riattivazione**

Il periodo successivo al **periodo di carenza** (**periodo di carenza** che inizia con l'interruzione totale o parziale, il degrado del servizio o il guasto dei **sistemi informatici**) che termina:

- (i) alla data in cui termina la perdita del **profitto** (o avrebbe potuto terminare, se l'**Assicurato** avesse agito in modo ragionevolmente rapido per ripristinare l'attività), fino a un massimo di 30 giorni dal momento in cui **QBE** ritiene che i **sistemi informatici** siano riparati, ripristinati e / o sostituiti (o avrebbero potuto esserlo) con uno standard equivalente, o ragionevolmente il più vicino possibile, alla condizione, funzionalità, livello di servizio e / o con lo stesso contenuto a quello che avevano immediatamente prima che iniziasse l'interruzione totale o parziale, il deterioramento del servizio o il guasto dei **sistemi informatici**; o, se inferiore,
- (ii) decorsi centoventi (120) giorni.

6.29 **Polizza**

- (a) la **Scheda di polizza**, le condizioni di assicurazione, esclusioni, definizioni e ogni altra previsione qui contenuta;
- (b) ogni sua successiva modifica anche su documento separato, sia al momento dell'inizio del **periodo di polizza** sia successivamente;
- (c) la **proposta**.

6.30**Proposta**

Il modulo di proposta qui allegato e che forma parte di questa **polizza** e/o qualunque documento presentato a **QBE**.

6.31**QBE**

La compagnia assicurativa come specificata nella **Scheda di polizza**.

6.32**Reddito d'impresa**

L'ammontare dell'utile netto dell'**Assicurato** (se esistente), che sarebbe stato conseguito dall'**Assicurato** stesso, adeguato in ragione:

- (i) della tendenza del mercato, delle variazioni ragionevoli del mercato, delle variazioni stagionali, delle condizioni economiche prevalenti e delle altre variazioni o circostanze che influenzano il mercato;
- (ii) dell'aumento del costo del lavoro; e
- (iii) degli eventuali risparmi sui costi che l'**Assicurato** può ragionevolmente ottenere.

Il calcolo della perdita di **reddito d'impresa** dell'**Assicurato** si basa sull'analisi dei ricavi e dei costi generati nei dodici mesi precedenti la perdita (come registrati nei bilanci dell'**Assicurato**) e terrà anche conto di una proiezione della redditività futura il più vicina possibile al caso in cui la perdita non si fosse verificata.

Le **richieste di risarcimento** fatte dall'**Assicurato** nei confronti di **QBE** devono essere accompagnate da un calcolo della perdita di **reddito d'impresa**. Quest'ultima illustrerà in dettaglio come sono stati calcolati il **reddito d'impresa** dell'**attività aziendale** e quali ipotesi sono state formulate.

Eventuali pagamenti per perdite relative al **reddito d'impresa** saranno, ove applicabili, ridotte in proporzione all'utilizzo o al possibile utilizzo da parte dell'**Assicurato** di:

- (i) **sistemi informatici** danneggiati o non danneggiati;
- (ii) disponibilità di magazzino, merci o dati; o
- (iii) strutture, attrezzature o personale sostitutivi.

6.33**Richiesta di risarcimento**

- (i) qualsiasi comunicazione di richiesta di risarcimento ricevuto dall'**Assicurato**;
- (ii) qualsiasi avviso per iscritto dell'intenzione di avviare un'azione legale contro l'**Assicurato**.

6.34**Richiesta di risarcimento media**

Una richiesta di risarcimento contro l'**Assicurato** per diffamazione, violazione del copyright, violazione della privacy o appropriazione indebita di invenzioni che derivi da un **contenuto multimediale** dell'**Assicurato**.

6.35**Rischio informatico**

- (i) **violazione della sicurezza della rete**;
- (ii) **violazione della privacy**;
- (iii) **violazione della normativa sulla protezione dei dati**.

6.36**Scheda di polizza**

Documento facente parte della **polizza** che contiene alcuni dati relativi alla copertura assicurativa.

6.37**Service provider**

Una società che l'**Assicurato** non possiede, gestisce o controlla, ma che nomina al fine di svolgere servizi informatici per proprio conto.

6.38**Sezione**

Una sezione di questa **polizza**.

6.39**Sistemi informatici**

Software e hardware del sistema informatico e di telecomunicazione dell'**Assicurato**, compresi ma senza limitazione, posta elettronica, firma elettronica qualificata, certificato elettronico crittografato, sito web, intranet, rete, sistema telefonico connesso a internet, programma o qualsiasi altro dato conservato elettronicamente, cablaggio di interconnessione, dischi fissi, apparecchiature di telecomunicazione e tutti i loro componenti utilizzati per la memorizzazione, l'elaborazione o la comunicazione di dati elaborati elettronicamente, anche se forniti da un **service provider**.

6.40**Spese di estorsione informatica**

Spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'**Assicurato** allo scopo di porre fine a una **minaccia di estorsione informatica**, con esclusione di qualsiasi importo richiesto dall'**hacker** a titolo di **riscatto**.

6.41**Terrorismo**

un'attività che comporti un atto violento o l'uso illegale della forza o un atto illecito pericoloso per la vita umana, un bene o un'infrastruttura tangibile o intangibile o una minaccia destinata a:

- (i) intimidire o esercitare coercizione verso una popolazione civile;
- (ii) influenzare qualsiasi segmento dell'economia di un governo di diritto o di fatto, stato o paese;
- (iii) rovesciare, influenzare o influire sulla condotta o sulla politica di qualsiasi governo di diritto o di fatto con l'intimidazione o la coercizione; o
- (iv) influenzare la condotta o la politica di qualsiasi governo di diritto o di fatto attraverso omicidi di massa, rapimenti o sequestri.

6.42**Violazione della normativa sulla protezione dei dati**

Mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati da parte dell'**Assicurato** sia direttamente che per mezzo di un **service provider**.

6.43**Violazione della privacy**

Una violazione della riservatezza in relazione alle **informazioni di identificazione personale** o alle informazioni aziendali riservate di un terzo da parte dell'**Assicurato** in violazione degli obblighi dell'**Assicurato** stesso.

6.44**Violazione della sicurezza della rete**

- (i) violazione della sicurezza di **sistemi informatici** a causa di:
 - a) mancata protezione dalla, o prevenzione della, trasmissione di un virus informatico;
 - b) un accesso non autorizzato a **sistemi informatici**;
- (ii) un *denial of service attack* ai **sistemi informatici**;
- (iii) l'impedimento all'accesso ai **sistemi informatici** causato da un virus informatico;
- (iv) utilizzo non autorizzato, alterazione o cancellazione di dati presenti su **sistemi informatici**.

Milano,



Luogo e data

QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara, per conto proprio e per conto dell'Assicurato:

- ✓ di aver preso atto che l'assicurazione prestata con questa Polizza è nella forma *claims made*», a coprire le Richieste di Risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Polizza e da lui notificate al QBE durante lo stesso periodo, a seguito di Atti Illeciti commessi successivamente alla Data di Retroattività;
- ✓ di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli delle condizioni di Polizza:

articolo 2 - Esclusioni

articolo 3.1 – Notifica di una richiesta di risarcimento

articolo 3.2 – Doveri dell'Assicurato

articolo 3.5 – Richieste di risarcimento correlate

articolo 4.2 - Cessione

articolo 4.3 – Mancato pagamento del premio

articolo 4.8 – Legge applicabile

articolo 4.10 – Massimale e franchigia

articolo 4.11 – Altre assicurazioni

articolo 4.12- Rimedi in caso di violazione dell'obbligo di corretta rappresentazione del rischio

Il Contraente

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di avere ricevuto i singoli documenti che compongono il Set Informativo relativo alla Polizza in oggetto e segnatamente:

- (i) Documento Informativo Precontrattuale;
- (ii) Condizioni Generali di Assicurazione;
- (iii) Modello di Proposta, ove previsto;
- (iv) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo

Data:

Il Contraente _____

Ultimo aggiornamento Ottobre 2019.

INFORMATIVA PRIVACY AI CONTRAENTI

1. INTRODUZIONE

QBE Europe SA/NV (la "**Società**") la informa, in qualità di Titolare del trattamento - che può essere contattato all'indirizzo email: dpo@uk.qbe.com e reclami@it.qbe.com - che i dati personali relativi all'Assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l'"**Interessato**") necessari per la prestazione dei servizi e/o l'esecuzione degli obblighi della polizza a cui la presente informativa è allegata (di seguito, la "**Polizza**"), saranno trattati in conformità con la presente informativa.

2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

La Società con sede secondaria in Milano, Via Melchiorre Gioia, 8 sito internet: <http://www.qbeitalia.com> è il Titolare del trattamento e può essere contattata al seguente indirizzo e-mail dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com. Una lista completa dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere richiesta alla stessa con una comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALLA SOCIETÀ?

La Società tratta le seguenti tipologie di dati personali dell'Interessato (complessivamente i "**Dati Personali**"), acquisiti anche verbalmente direttamente presso l'Interessato o tramite terzi:

- a) dati identificativi quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, telefono, mail, etc.;
- b) categorie particolari di dati, quali dati relativi alla salute.

4. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

La Società tratta i Dati Personali per le seguenti finalità:

- a) per (i) la stipula ed esecuzione della Polizza (compresa la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell'Interessato); e (ii) la prestazione dei servizi connessi all'attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (di seguito, "**Finalità Assicurative**");
- b) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi di vigilanza e controllo (di seguito, "**Finalità di Legge**"); e
- c) per lo svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni e per l'esecuzione di tali operazioni (di seguito, "**Finalità di Legittimo Interesse di Business**").

5. QUAL È LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO?

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio per:

- a) l'esecuzione della Polizza in relazione alle Finalità Assicurative di cui al paragrafo 4, lettera a);
- b) l'adempimento agli obblighi di legge in relazione alle finalità di Legge di cui al paragrafo 4, lettera b), nei limiti previsti dalla legge; e
- c) il legittimo interesse della Società e delle sue controparti alla conclusione degli accordi previsti al paragrafo 4 lettera c) in relazione alle Finalità di Legittimo Interesse di Business.

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità indicate al paragrafo 4, lettere a) e b) avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere la Polizza e, se già conclusa, di proseguirne l'esecuzione. Al contrario, è possibile opporsi per motivi legittimi al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 4 lettera c), a meno che non sia individuato un motivo legittimo prevalente della Società.

Il trattamento dei dati sulla salute per le Finalità Assicurative non è obbligatorio ed è sottoposto al consenso dell'Interessato. Tuttavia, in caso di mancato consenso, la Società non potrà valutare il rischio assicurativo e/o dare esecuzione alla Polizza e, quindi, non sarà possibile addivenire alla stipula della stessa.

6. CON QUALI MODALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.

7. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali possono essere comunicati dalla Società a:

- a) dipendenti e collaboratori della Società nell'ambito delle relative mansioni e in qualità di Incaricati del trattamento;
- b) soggetti terzi appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, ad esempio, Assicuratori, coAssicuratori e riAssicuratori; agenti, subagenti, e mediatori di assicurazione; consulenti legali e periti; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile, nell'ambito della ordinaria gestione della Polizza;
- c) soggetti terzi coinvolti nello specifico rapporto di assicurazione quali, ad esempio, contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.;
- d) professionisti, consulenti, istituti di credito e società di recupero dei crediti; e
- e) società terze fornitrici di servizi alla Società, quali ad esempio quelli informatici o di archiviazione.

I Suoi Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione.

8. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I Dati Personali possono invece essere comunicati e trasferiti a soggetti terzi quali, ad esempio, Società del Gruppo, controllanti, controllate e collegate, residenti in Paesi anche non appartenenti all'Unione Europea (Filippine, Stati Uniti, India). L'elenco completo e aggiornato è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.qbeitalia.com/>.

Tale trasferimento avverrà in conformità con gli articoli 45 e 46 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (il "**Regolamento Privacy**"). L'Interessato può ottenere in qualsiasi momento dalla Società il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali Dati Personali, o il luogo in cui sono stati resi disponibili.

9. PER QUANTO TEMPO VERRANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI?

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 4 vengono trattati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Al contrario, i Dati Personali raccolti per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo 4 saranno conservati per il termine previsto dalla legge.

10. CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI?

L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 2 - in ogni momento esercitare i propri diritti di: (i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (ii) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (iii) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (v)

revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, ai sensi del Regolamento Privacy, l'Interessato potrà avvalersi dei seguenti ulteriori diritti:

- a) l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (i) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (ii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali, a meno che la Società non abbia dei motivi legittimi prevalenti; (iii) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (iv) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano; e
- b) l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

11. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti alla presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo mail: dpo@uk.qbe.com o reclami@it.qbe.com.

La Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (il "DPO") ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, contattabile al seguente indirizzo email: dpo@uk.qbe.com, o al seguente indirizzo postale QBE European Operations, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London.

12. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Milano 01.01.2019


QBE Europe SA/NV
Rappresentanza Generale per l'Italia

Consenso al trattamento dei dati personali e particolari

Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, dichiaro di essere consapevole che il trattamento dei dati personali- anche relativi alla mia salute- eventualmente forniti da parte di QBE Europe SA/NV in qualità di Titolare del trattamento è necessario per l'adempimento delle Finalità Assicurative di cui all'informativa sul trattamento dei dati personali e, pertanto, presto il consenso a tale trattamento.

Il Contraente

(firma)